



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI | PRESIDENTE Rel. |
| Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI | CONSIGLIERE     |
| Dott. Piero ROCCHETTI             | CONSIGLIERE     |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **131/2017** R.G.L.

promossa da:

**BORTOLETTO RAFAEL GOLFREDO,** C.F.  
BRTRLG56E19Z600T, elettivamente domiciliato in Locri, via  
Marconi, I traversa, presso lo studio dell'Avv. Maria Carmela  
Callà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-**, (C.F.  
80078750587), in persona del suo Presidente pro-tempore,  
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli  
Avv. Franca Borla e Marina Cappiello per procura generale alle  
liti del 23 luglio 2015 a rogito dr. Paolo Castellini, elettivamente



domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio  
Legale dell'Istituto

**APPELLATO**

**E**

**BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.**

**TERZA CHIAMATA**

**Oggetto: Fondo di Garanzia**

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:**

Come da ricorso depositato il 8.3.2017

**Per l'Inps:**

Come da memoria depositata il 5.2.2018.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Tribunale di Cuneo depositato in data 18.10.2016, l'Inps ha convenuto in giudizio Rafael Golfredo Bortoletto e Banca Intesa esponendo che:

- in data 25.5.2016 è stato notificato alla Direzione Generale dell'Inps di Roma atto di pignoramento presso terzi con il quale Rafael Golfredo Bortoletto ha intimato al terzo debitore Banca Intesa di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, avvertendolo degli obblighi imposti dall'art. 546 c.p.c., ed ha ingiunto all'Istituto di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate all'espropriazione, invitandolo ad effettuare la dichiarazione di legge relativa alla elezione di domicilio, oltre agli ulteriori



avvertimenti ex art. 495 c.p.c. ed a comparire all'udienza del 6.6.2016 (RGE n. 535/2016). Ha premesso al riguardo Rafael Golfredo Bortoletto: di aver ottenuto dal Tribunale di Cuneo Sezione Lavoro il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 119/2016 del 31.3.2016, munito di formula esecutiva in data 11.4.2016 e notificato il 12.4.2016, recante la condanna dell'Inps al pagamento della somma di euro 24.000,00 a titolo di tfr; di aver notificato atto di precetto in data 11.4.2016 per la complessiva somma di euro 24.941,00; di non aver ricevuto il pagamento nel termine di 10 giorni; di voler sottoporre a pignoramento le somme a qualsiasi titolo dovute e debende dalla Banca Intesa San Paolo a favore dell'Inps;

- che in merito alla controversia e alla pretesa creditoria di controparte, l'Inps, con ricorso depositato in data 4.6.2016, ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Cuneo in funzione di Giudice del Lavoro al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e con provvedimento in data 13.6.2016 il Giudice del Lavoro ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, provvedimento confermato all'udienza del 8.7.2016; con sentenza n. 192/2016 pubblicata il 10.10.2016 il Tribunale di Cuneo ha ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo proposta dall'Inps e fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Istituto, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro ed ha conseguentemente



revocato il decreto ingiuntivo opposto; la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino con pronuncia n. 5921/17;

- con ricorso depositato il 6.6.2016 al Giudice dell'Esecuzione, territorialmente e funzionalmente competente, l'Inps ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 618bis c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617 e 618bis c.p.c. ed il Giudice dell'Esecuzione all'udienza del 21.7.2017 ha sospeso la procedura esecutiva fissando il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..

Sulla base di tali premesse l'Inps, introducendo il presente giudizio, in adempimento all'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 21.7.2016, ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in riferimento all'espropriazione mobiliare presso terzi (RGE n. 535/16). Ha contestato il diritto di parte intimante a procedere all'esecuzione forzata, censurando vizi formali del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi di cui ha chiesto sia dichiarata la nullità e/o inefficacia, stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n. 119/2016, nonché la inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'esecuzione intrapresa e con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento in relazione all'esecuzione mobiliare RGE n. 535/16.



Costituitosi in giudizio, Rafael Golfredo Bortoletto ha chiesto la reiezione del ricorso.

Banca Intesa è rimasta contumace.

Con sentenza n. 238/2016 resa in data 13.12.2016 il Tribunale adito ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi notificato all'Inps in data 25.5.2016, e di ogni atto consequenziale; ha condannato parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.550,00 oltre accessori e contributo unificato.

Avverso la sentenza, con ricorso depositato in data 8.3.2017, ha interposto appello Rafael Golfredo Bortoletto chiedendone la riforma ed assumendole seguenti conclusioni: *“dichiarare l'improcedibilità della domanda di riassunzione, perché rivolta a giudice diverso da quello dell'esecuzione, nonché violazione dei termini imposti dall'art. 616 c.p.c. e dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione, nonché per tutti i motivi indicati in epigrafe, conseguentemente dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso in riassunzione, respingere tutte le domande avanzate dalla appellata in quanto illegittime, infondate in fatto e in diritto, in considerazione anche del fatto che la ricorrente ha formulato opposizione tardiva sia in presenza della prova della tempestiva conoscenza, sia tardiva rispetto prima atto di esecuzione notificato il 17.5.2016-20.5.2016 e per tutte le motivazioni indicate in epigrafe e per*



*come si deduce dalla stessa sentenza impugnata, nella quale si afferma che la conoscenza del decreto ingiuntivo è incontestata e risale al 12.4.2016. In via principale: dichiarare inammissibile, comunque, la domanda, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 616 c.p.c., in ogni caso dichiarare inammissibile la domanda per come spiegata e per il mancato rispetto dei termini di comparizione. In via subordinata: dichiarare inammissibile la domanda di merito, attesa la definitività del decreto ingiuntivo e, comunque, in assenza di prova di accollo in capo al cessionario. In ogni caso previa condanna ex art. 96 c.p.c., e con condanna all'abuso del processo verso il responsabile, atteso il dolo e il falso dichiarato, previa trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti, per gli illeciti consumati dall'Inps con la condotta posta in essere”.*

L'Inps costituendosi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'artt. 434 c.p.c., nel merito ne ha chiesto la reiezione.

All'udienza in data 14.3.2019 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.

Con il ricorso introduttivo del giudizio l'Inps ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi convenendo in



giudizio Rafael Golfredo Bortoletto e Banca Intesa, quale terzo pignorato.

Secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione:

*“Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinano l'estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, di guisa che il terzo è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possono comportare o meno la liberazione dal relativo vincolo. Ne consegue che il terzo pignorato è parte necessaria nei processi di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi in cui si contesti la validità del pignoramento, e deve essere chiamato in causa dall'opponente ed in mancanza il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti”* (Cass. 1.10.1997 n. 9571; Cass. 15.1.2003 n. 493).

Afferma, inoltre, la Suprema Corte che *“In materia di giudizio di esecuzione, nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario, peraltro, ricorrendo un'ipotesi di causa inscindibile. Per la tempestività dell'impugnazione è sufficiente che questa venga notificata nei termini anche ad una sola delle parti, in quanto la notifica eseguita tardivamente nei confronti delle altre assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio”* (Cass. 8.11.2002 n. 15703).



Attesi gli indicati principi affermati dalla Suprema Corte, all'udienza del 15.2.2018 il Collegio, rilevata l'omessa notifica a Banca Intesa ora Intesa Sanpaolo S.p.A., parte nel giudizio di primo grado, ha concesso termine all'appellante per la notifica rinviando a tal fine all'udienza del 27.9.2018. In tale data la Corte, rilevato che la notifica a Intesa Sanpaolo S.p.A. deve essere fornita in via telematica ai sensi degli artt. 3 bis e 9 L. 53/1994, mediante l'invio, nel fascicolo telematico, della busta contenente i duplicati dei files delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi di posta elettronica con i relativi allegati, inclusa la relata di notifica con le indicazioni di cui all'art. 3bis comma 5 L. 53/1994; rilevato che la documentazione inserita nel fascicolo telematico non è conforme alle citate disposizioni normative, ha rinviato all'udienza del 8.11.2018 al fine di consentire alla parte appellante di regolarizzare la produzione telematica inerente la suddetta notifica.

All'udienza del 8.11.2018 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. al 22.11.2018.

A tale data il Difensore di parte appellante ha chiesto ulteriore termine per adempiere regolarmente a quanto indicato nell'ordinanza in data 27.9.2018 con rinvio all'udienza del 14.3.2019. All'odierna udienza l'Inps, rilevato che non è stata data la prova della notifica telematica a Banca Intesa Sanpaolo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di litisconsorzio necessario.



2.

Rileva la Corte che, nonostante i numerosi rinvii a tal fine concessi, l'appellante non ha dato prova di aver adempiuto alla notifica nei confronti di Intesa Sanpaolo depositando, nel fascicolo d'ufficio telematico, la copia del ricorso ritualmente notificato ai sensi della L. 53/1994 così come richiesto dall'articolo 9 della citata legge.

La prova della notificazione a mezzo PEC deve infatti essere offerta, sulla base della lettura degli artt. 9 della L. 53/1994 e 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16.4.2014, esclusivamente con modalità telematica.

L'art. 9 della legge 21.1.1994 n. 53, come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/2014, testualmente stabilisce al comma 1 bis che solo “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” ed al comma 1-ter che “In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.”

La possibilità di provare in modalità cartacea la notifica a mezzo PEC è del tutto residuale e tale ipotesi non può ritenersi



sussistente nella fattispecie, non avendo parte appellante nemmeno dedotto che l'ufficio, per motivi eccezionali e contingenti, non sia stato in grado di acquisire l'invio telematico della prova telematica della notifica via PEC ai sensi dell'art. 19 bis del Prov. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2001) il quale statuisce che "La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; ....".

L'art. 11 L. 53/1994 sanziona con la nullità, rilevabile anche d'ufficio, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

La documentazione depositata non è conforme al dettato legislativo in materia di prova della notifica a mezzo PEC, ed in particolare il difensore di parte appellante si è limitato a inserire nel fascicolo telematico la scansione delle stampe su carta delle ricevute PEC.

Deve pertanto concludersi che la notificazione al terzo pignorato, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., sia inesistente e che parte appellante non abbia dato esecuzione all'ordine del giudice



con la conseguente inammissibilità dell'appello ex art. 331 c.p.c..

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 437 c.p.c.,  
dichiara inammissibile l'appello;  
condanna l'appellante a rimborsare all'Inps le spese del presente grado, liquidate in euro 3.777,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.

Così deciso all'udienza del 14.3.2019.

Presidente Est.

Dott.ssa Maria Gabriella Mariani

